

Decreto 5 ottobre 1999, n. 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto” (G.U. n. 295 del 17.12.1999)

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione..... omissis(entrata in vigore 1.1.2000)

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinarie necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere.

2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436, e successive modificazioni;

b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni.

3. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.

Nota: Il testo dell'art. 1 è stato rettificato, come da “errata corrige” pubblicata nella G.U. n. 10 del 14.1.2000)

Art. 2

(Certificato di sicurezza)

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lett.a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lett.b) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436;

b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lett.b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n.436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.

Nota: Gli organismi tecnici notificati sono: R.I.Na (D.M -I.C.A del 17.9.1996) Consorzio D.N.V-Modulo Uno (D.M.- I.C.A dell' 1.7.1999) e

l'Istituto Giordano di Bellaria (D.M. I.C.A. del 9.11.1999).

Gli organismi tecnici autorizzati sono: R.I.Na (D.M 21.4.1999)

3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il

certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione Europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.

4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n.314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n.436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'Autorità consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.

5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.

6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione interna con le modalità indicate all'articolo 2, comma 4.

Art. 3

(Validità del certificato di sicurezza)

1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:

a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;

b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa .

2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.

5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

Art.4

(Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 5

(Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza)

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.232, (1) nonché dall'Unione Europea o previsti da convenzioni internazionali.

2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

Nota: (1) I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza devono avere i requisiti indicati nelle disposizioni che seguono:

a) zattere di salvataggio (il decreto non è stato emanato - in attesa sono valide quelle conformi al D.M. 2.12.1977);

b) apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n.412.

Gli apparecchi galleggianti devono essere controllati ogni 4 anni da parte del fabbricante o da una ditta dallo stesso autorizzata. Il controllo è certificato da una targhetta adesiva.

c) salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conforme al D.M. 29.9.1999 n. 385;

d) cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996

e) riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 386;

f) segnali di soccorso conformi al D.M. 29.9.1999 n.387; (per i razzi, i fuochi a mano ed i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);

g) bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388 (le tabelle di deviazione non sono obbligatorie per i natanti)

Nota: Con circolare n. 10 - Sicurezza della navigazione - del 26.10. 2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto sono state fornite le direttive per il riconoscimento del tipo approvato degli apparecchi, dispositivi e materiali da installare a bordo delle unità da diporto, le cui caratteristiche sono indicate nei decreti sopraindicati.

Art.6

(Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

- 2.- I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità simili, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art. 7

(Navigazione occasionale e di prova)

1. La competente Autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente Autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art. 8

(Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender))

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

Art. 9

(Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza)

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett.b) l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.(1)
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett.a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.
 - (1) - Art. 7 del D.M. 232 del 1994 - Visita iniziale della nave da diporto
 1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.
 2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.

3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale.

Nota: i relativi decreti non sono stati emanati

Art. 19 del D.M. 232 del 1994 -Protezione contro gli incendi

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987 n. 514 (sostituito dal D.M. 21 settembre 1994 n. 664 - vd anche D.Lgvo 436 del 14.8.1996 - All.1 - componenti), ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso del combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55°C.

Qualora esiste un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.

3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entro bordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55°C o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 KW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.400.

5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.

6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto dall'art. 21 (la tabella è riportata all'All. C), devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.400.

Nota: i decreti richiamati ai comma da 1 a 6 non sono stati emanati

Art. 10 (Motore ausiliario)

1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.

2. Il secondo motore è considerato ausiliario alla seguenti condizioni:

- a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiere;
- b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
- c) sia munito del certificato d'uso del motore.

Art. 11 (Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive)

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni sportive nazionali e internazionali o da Organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle Federazioni o dagli Organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art.12 **(Navigazione nelle acque interne)**

1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 2 bis(1) del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n.498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.
- (1) Art. 2bis - Per la navigazione in acque interne alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento previsti per i natanti.

Art.13 **(Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati)**

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è determinato come segue:

a) per lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	n. 3 persone;
b) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 3,51 e 4,50	n. 4 persone;
c) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 4,51 e 6,00	n. 5 persone;
d) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 6,00 e 7,50	n. 6 persone;
e) per lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50	n. 7 persone.
2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Art.14 **(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t.

superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

dato a Roma, 5 ottobre 1999

Il Ministro (F.to Treu)

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE)

	senza alcun limite	entro 50 miglia	Entro 12 miglia	entro 6 miglia	entro 3 miglia	entro 1 miglia	entro 300 metri	nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x		
mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n.232 (e)	x	x	x	x	x	x		

NOTE:

- (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto
 (b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988
 (c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca
 (d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 (e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994.

Tabella degli estintori annessa al D.M. 232/1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE

A) entro 12 miglia dalla costa: 1 estintore (solo per i natanti)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
P<18.4	13 B
18.4<P<147	21 B
P>147	34 B

B) entro 50 miglia dalla costa e senza alcun limite:

Potenza totale installata P (KW)	Numero e capacità estinguente degli estintori		
	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P<=18.4	1 da 13 B	=	1 da 13 B
18.4<P<=74	1 da 13 B	1 da 13 B	1 da 13 B
74<P<=147	1 da 13 B	1 da 21B	1 da 13 B
147<P<=294	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
294<P<=368	1 da 13 B	1 da 21 B e 1da 13 B	1 da 13 B
P>368		1 da 34 B e 1 da 21 B	